



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>545</u>	del <u>18 DIC. 2017</u>
Oggetto: Federazione Italiana Sport Equestri: approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Generale, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del C.O.N.I..	
<u>Esecuzione:</u>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<u>Conoscenza:</u>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<u>Consegnata il:</u>	<u>21 DIC. 2017</u>

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

2 Deliberazione n.

SKS

Riunione del

18 DIC. 2017

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Sport Equestri;

VISTA la nota prot. n. 08980 del 18 dicembre 2017, con la quale la Federazione Italiana Sport Equestri ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Generale deliberato dal Consiglio Federale in data 4 dicembre 2017 con provvedimento n. 1028 e successivamente emendato dal Presidente Federale, conformemente ai rilievi del CONI, con provvedimento d'urgenza n. 107 del 15 dicembre 2017;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo della prefata normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del C.O.N.I., allo Statuto Federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del C.O.N.I., del testo del Regolamento Generale della Federazione Italiana Sport Equestri, deliberato dal Consiglio Federale in data 4 dicembre 2017 con provvedimento n. 1028 e successivamente emendato dal Presidente Federale, conformemente ai rilievi del CONI, con provvedimento d'urgenza n. 107 del 15 dicembre 2017.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante e dovrà essere sottoposto a ratifica in occasione della prima riunione utile del Consiglio Federale, dandone immediata comunicazione al CONI.

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabricini

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio





Allegato n. ¹.....
Deliberazione n. ⁵⁴⁵.....
Riunione del... ^{18 DIC. 2017}.....

Roma, 18 DIC. 2017

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Italiana Sport Equestri:** approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Generale, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del C.O.N.I..

La Federazione Italiana Sport Equestri con la nota prot. n. 08980 del 18 dicembre 2017, ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Generale deliberato dal Consiglio Federale in data 4 dicembre 2017 con provvedimento n. 1028 e successivamente emendato dal Presidente Federale, conformemente ai rilievi del CONI, con provvedimento d'urgenza n. 107 del 15 dicembre 2017.

La normativa in esame risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del C.O.N.I., allo Statuto Federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

Il testo della normativa in esame dovrà essere sottoposto a ratifica in occasione della prima riunione utile del Consiglio Federale, dandone immediata comunicazione al CONI.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto Responsabile di Statuti e Regolamenti dall'Amministratore Delegato di CONI Servizi S.p.A..

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio

IL SEGRETARIO
Pia Roberto Fabbricini





Federazione Italiana Sport Equestri

Allegato n. 2
Deliberazione n. 545
Riunione del... 18 DIC. 2017

Regolamento Generale F.I.S.E.

EDIZIONE 2018

Approvato con Delibera del Consiglio Federale del 05 dicembre 2017



Federazione Italiana Sport Equestri

PREMESSA

Il presente Regolamento Generale è stato redatto con l'obiettivo di razionalizzare, sintetizzare, eliminare duplicazione, sovrapposizioni e contraddizioni dei molteplici documenti e circolari F.I.S.E. reperiti all'interno del sistema regolamentare della Federazione.

La finalità principale è rendere semplice e comprensibile il sistema normativo della F.I.S.E. per tutti gli operatori ed i tesserati, consentendo agli stessi di avere un unico testo di riferimento per le tematiche di carattere generale.

Legenda: testi negli articoli in colore rosso per collegamento e download*.

(* funzione che sarà abilitata quando il sistema informativo sarà adeguato)



Federazione Italiana Sport Equestri

LIBRO I

NORME ATTUATIVE DI CARATTERE GENERALE

TITOLO I

FONTI E ATTIVITA'

Art. 1 – Fonti Normative

- 1.1. Costituiscono fonti in ordine gerarchico: le leggi e i regolamenti dello Stato e degli enti gerarchicamente subordinati, lo Statuto e i regolamenti del CONI, lo Statuto Federale, il Codice Mondiale Antidoping (WADA), il FEI Equine Anti-Doping and Controlled Medication Regulations, il Codice di Comportamento Sportivo del CONI, le direttive del CONI, le norme del CIO e del CIP, le norme del presente Regolamento, le disposizioni di specifici Regolamenti della specifica disciplina e/o attività e/o materia che, deliberati dal Consiglio Federale, regolano le attività organizzative ed agonistiche, eventuali programmi sportivi di disciplina e/o di specifici eventi e/o di attività, deliberati dal Consiglio Federale.
- 1.2. In caso di contrasto prevale la regola gerarchicamente superiore o quella più restrittiva sempre nel rispetto di quella generale di rango gerarchico superiore.
- 1.3. Eventuali circolari emanate dal Presidente Federale e/o dal Segretario Generale vincolano solo i soggetti gerarchicamente subordinati – dipendenti F.I.S.E., collaboratori, consulenti - in base allo Statuto e/o a rapporti di servizio. Le circolari e/o le direttive del Presidente Federale e/o del Segretario Generale e/o dei Direttori Sportivi e/o dei Responsabili di Uffici e Dipartimenti, non possono contrastare e/o modificare lo Statuto e/o i Regolamenti e/o le materie, le attività e i compiti attribuiti dallo Statuto al Consiglio Federale o ai Comitati Regionali.
- 1.4. Il Regolamento di Giustizia, le Norme Sportive Antidoping del CONI e le disposizioni del presente Regolamento Generale per gli aspetti di carattere pubblicistico di cui all'art. 23 dello Statuto CONI devono essere approvati, ai fini sportivi, dalla Giunta Nazionale del CONI che ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali nonché agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI.
- 1.5. Alle manifestazioni internazionali che si svolgono in Italia nelle discipline di competenza (Salto Ostacoli, Concorso Completo, Dressage, Endurance, Attacchi, Volteggio, Reining, Paralimpica) si applicano i regolamenti e le direttive emanate dalla



Federazione Italiana Sport Equestri

F.E.I.. Le normative F.E.I. si applicano inoltre in ogni fattispecie espressamente richiamata dai singoli Regolamenti delle relative Discipline.

- 1.6. F.I.S.E. aderisce quale affiliata a European Equestrian Federation (EEF), Federazione Horse Ball (FIHB), Federation of International Polo (FIP), Federation of Horses in Education and Therapy International (HETI), International Group for Equestrian Qualification (IGEIQ), International Mounted Games Association (IMGA), World Association for Working Equitation (WAWI). Alle manifestazioni internazionali che si svolgono in Italia nelle discipline di competenza si applicano i regolamenti e le direttive emanate da tali organismi. Le normative emanate da questi si applicano, inoltre, in ogni fattispecie espressamente richiamata dai singoli Regolamenti delle relative Discipline.

Art. 2 - Attività federale

- 2.1 L'attività della F.I.S.E. è disciplinata dallo Statuto e dai Regolamenti federali in armonia con la normativa dettata dal CONI e con gli indirizzi della Federazione Equestre Internazionale (F.E.I.) e degli altri organismi nazionali e internazionali di cui la F.I.S.E. è membro.
- 2.2 La Federazione è competente a regolamentare nell'attività svolta il doping equino (Regolamento Antidoping Equino F.I.S.E.) mentre è di competenza esclusiva del CONI la regolamentazione del doping umano (Codice Mondiale Antidoping (WADA), Norme Sportive Antidoping del CONI).
- 2.3 La F.I.S.E. svolge attività sportiva ed attività di formazione.
- 2.3.1 **Attività sportiva:** L'attività sportiva è agonistica o non agonistica in quanto ludico-addestrativa-promozionale. La F.I.S.E., come indicato nell'art. 1.2 Statuto Federale, ha **competenza:**
- ✓ in **tutte** le discipline praticate con il cavallo;
 - ✓ **esclusiva agonistica** nelle discipline riconducibili alla Federazione Equestre Internazionale (F.E.I.) (Salto Ostacoli, Concorso Completo, Dressage, Endurance, Attacchi, Volteggio, Reining, Paralimpica) e nelle discipline Horse Ball e Polo.
- 2.3.2 **Attività di formazione:**
- 2.3.2.1 **Formazione cavaliere:**
Ogni cavaliere, per svolgere attività agonistica o non agonistica in enti affiliati/aggregati F.I.S.E., deve essere tesserato alla Federazione. I Regolamenti di ogni disciplina stabiliscono specificamente i requisiti abilitanti alla partecipazione all'attività ludica-addestrativa e all'attività agonistica e le modalità di rilascio delle specifiche patenti.

- Regolamento Disciplina Salto Ostacoli



Federazione Italiana Sport Equestri

- Regolamento Disciplina Concorso Completo
- Regolamento Disciplina Dressage
- Regolamento Disciplina Endurance
- Regolamento Disciplina Attacchi
- Regolamento Disciplina Volteggio
- Regolamento Disciplina Reining
- Regolamento Disciplina Paralimpica
- Regolamento Disciplina Horse Ball
- Regolamento Disciplina Polo
- Regolamento Disciplina Cross Country
- Regolamento Disciplina Monta da lavoro, Equitazione di Campagna, Turismo Equestre-Point to Point-Trekking e Orienteering
- Regolamento Equitazione Americana
- Regolamento Attività ludica-addestrativa, Mounted Games (Elite), Gimkane
- Regolamento Interventi Assistiti con il cavallo e Sport Integrati in Equitazione (già Riabilitazione Equestre)
- Regolamento Attività Equestre di Tradizione e Rassegne

2.3.2.2 **Formazione Quadri Tecnici:**

La Federazione prevede iter formativi specifici per ogni disciplina equestre (Formazione Quadri Tecnici)

TITOLO II

AFFILIAZIONI / AGGREGAZIONI

Art. 3 - Affiliazione/aggregazione

- 3.1. La Federazione regola i requisiti e la procedura (affiliazioni/aggregazioni) per ottenere l'affiliazione e l'aggregazione, come definite rispettivamente dagli artt. 4 e 15 Statuto Federale.
- 3.2. Si definiscono genericamente "enti" i soggetti giuridici costituiti in forma di associazione sportiva dilettantistica, o società sportiva dilettantistica e/o altro soggetto simile che dovesse essere introdotto per tali finalità dalle leggi dello Stato, che hanno i requisiti per essere affiliati e/o aggregati e/o sono affiliati/aggregati.
- 3.3. Non è ammessa la richiesta di affiliazione/aggregazione proposta per il tramite di Comitato Regionale geograficamente diverso da quello di appartenenza del richiedente. Nel caso delle affiliate per sede del richiedente si intende quella ove il



- richiedente dispone dell'impianto sportivo di cui al successivo punto 5.1.11 e non quella legale o amministrativa.
- 3.4. Il legale rappresentante dell'ente affiliato/aggregato deve impegnarsi e garantire alla F.I.S.E. il tesseramento di tutti coloro che svolgono attività sportiva, agonistica e non, presso il proprio impianto salvo che non siano già tesserati F.I.S.E. tramite altro affiliato/aggregato, anche al fine di garantire le coperture assicurative previste dalle disposizioni vigenti. Deve, altresì, garantire il rinnovo annuale dei tesseramenti nei termini determinati dal presente regolamento.
 - 3.5. Tutti i cavalli che svolgono attività di cui al precedente art. 2.3.1 presso un ente affiliato/aggregato devono essere iscritti annualmente nei termini determinati dal presente regolamento ai ruoli federali del cavallo atleta.
 - 3.6. Gli enti affiliati/aggregati alla F.I.S.E. garantiscono la sicurezza e il benessere dei cavalieri, dei cavalli e dei terzi all'interno dei propri impianti.
 - 3.7. L'ente affiliato/aggregato è responsabile in via esclusiva di ogni necessaria autorizzazione e/o concessione da richiedere alle autorità amministrative competenti e del rispetto delle norme edilizie, igienico-sanitarie, di sicurezza, antincendio e, comunque, di ogni norma di legge e/o regolamentare per la costruzione e/o il mantenimento del proprio impianto sportivo e/o della sua manutenzione, vigilanza e controllo e per l'accesso del pubblico nell'impianto anche durante eventuali manifestazioni sportive.
 - 3.8. La F.I.S.E., pertanto, non è responsabile né risponde in alcun modo e a qualsiasi titolo nei confronti dei tesserati e/o di terzi delle violazioni da parte dell'ente affiliato/aggregato degli obblighi di cui sopra, essendo le proprie competenze esclusivamente afferenti all'indirizzo e controllo degli aspetti sportivi dell'attività degli affiliati/aggregati.
 - 3.9. Le istanze di affiliazione e di aggregazione sono sottoposte all'esame del Consiglio Federale al primo Consiglio utile successivo all'invio telematico da parte del Comitato Regionale alla Segreteria Generale, esaurita la fase istruttoria di cui all'art. 26 del presente Regolamento. Sia nel caso di accoglimento che di rigetto, F.I.S.E. invia tempestivamente comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento l'affiliazione o l'aggregazione decorrono dalla data della relativa delibera consiliare.
 - 3.10. Gli enti affiliati - successivamente alla delibera del Consiglio Federale di cui all'art. 4.2 Statuto - provvedono entro il termine comunicato dal CONI all'iscrizione presso il Registro CONI per il conseguente riconoscimento ai fini sportivi e per fruire del previsto regime fiscale. A tal fine F.I.S.E. provvede ad effettuare comunicazione al CONI, trasmettendo i dati dell'ente di nuova affiliazione. L'ente deve poi autonomamente provvedere a perfezionare l'iscrizione al Registro CONI, inserendo gli ulteriori dati richiesti dal CONI.
 - 3.11. Tutte le autocertificazioni previste dal presente Regolamento Generale o dai Regolamenti della specifica disciplina devono essere rilasciate nella forma di Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n.



Federazione Italiana Sport Equestri

445 e ss.mm. ed accompagnate dal documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

CAPO I

AFFILIAZIONE

Art. 4 - Affiliazione: norme generali

- 4.1. L'ente che acquisisce l'affiliazione senza richiedere ulteriori abilitazioni di cui al Capo II del presente Regolamento può:
 - 4.1.1. esercitare il diritto al voto, acquisita l'anzianità di 12 mesi e sussistendo le condizioni di cui allo Statuto Federale e al Regolamento Generale;
 - 4.1.2. svolgere attività sportiva non agonistica, ludico addestrativa, di avviamento allo sport, promozionale, con ponies e cavalli;
 - 4.1.3. rilasciare/rinnovare autorizzazioni a montare non agonistiche a tesserati sia minorenni che maggiorenni;
 - 4.1.4. rinnovare le autorizzazioni a montare agonistiche ai tesserati maggiorenni;
 - 4.1.5. rinnovare le autorizzazioni a montare agonistiche ai tesserati minori di età, in coerenza alle abilitazioni previste in funzione del livello posseduto dall'Istruttore o Tecnico che attesta svolgere la propria attività presso l'ente;
 - 4.1.6. fregiarsi della qualifica di "affiliato F.I.S.E." ed abbinare il proprio logo e la propria immagine a quella di F.I.S.E. nelle forme e modalità determinate nell'apposito Libro del presente Regolamento.
- 4.2. Oltre quanto al precedente art. 4.1, l'ente che richiede oltre all'affiliazione anche eventuali ulteriori abilitazioni di cui Capo II del presente Regolamento può inoltre:
 - 4.2.1. svolgere attività sportiva agonistica in coerenza alle abilitazioni previste in funzione del livello posseduto dall'Istruttore o Tecnico che attesta svolgere la propria attività presso l'ente;
 - 4.2.2. rilasciare/rinnovare le autorizzazioni a montare agonistiche in coerenza alle abilitazioni previste in funzione del livello posseduto dall'Istruttore o Tecnico che attesta svolgere la propria attività presso l'ente.
- 4.3. La Federazione si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti autocertificati dal legale rappresentate dell'ente richiedente l'affiliazione per il tramite di un Delegato all'uopo nominato. L'eventuale accertamento della non sussistenza in toto o in parte dei requisiti autocertificati comporta la responsabilità disciplinare del dichiarante.



Federazione Italiana Sport Equestri

- 4.4. L'ente affiliato deve garantire l'accesso agli impianti ai Delegati nominati dalla F.I.S.E. per eventuali controlli.

Art. 5 - Affiliazione: requisiti

- 5.1 L'ente che richiede l'affiliazione deve avere e documentare i seguenti requisiti:
- 5.1.1. atto costitutivo sottoscritto dagli associati fondatori;
 - 5.1.2. statuto ASD o SSD, e/o altro soggetto simile che dovesse essere introdotto per tali finalità dalle leggi dello Stato:
 - a) ispirato al principio di democraticità interna;
 - b) contenente l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive CONI, nonché allo Statuto e ai regolamenti F.I.S.E.;
 - c) prevedente l'assenza dello scopo di lucro;
 - d) prevedente l'obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti per le finalità societarie (*F.I.S.E. rende disponibile sul proprio sito un format di statuto che può essere oggetto di variazione purché rispetti i vincoli elencati alle lettere a), b), c) e d) che precedono*);
 - 5.1.3. dati anagrafici dell'ente e indirizzo PEC;
 - 5.1.4. certificato attribuzione Codice Fiscale/Partita IVA;
 - 5.1.5. esclusivamente per le ASD, elenco nominativo con anagrafiche di almeno 10 associati con diritto di voto (*requisito non richiesto per SSD rl, spa e cooperative*);
 - 5.1.6. elenco nominativo con anagrafiche degli organi elettivi con le rispettive cariche secondo le norme statutarie, nonché copia del verbale di Assemblea che ha provveduto all'elezione, rispettando il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altri enti affiliati o aggregati alla F.I.S.E.;
 - 5.1.7. autocertificazione di ciascuno dei componenti degli organi sociali, Presidente compreso, di non essere stato assoggettato a condanne per delitti dolosi o a radiazioni o a sospensioni per un periodo superiore ad 1 anno dall'attività agonistica o da una carica o incarico Federale o sociale, come previsto dall'art. 4.4 Statuto;
 - 5.1.8. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentate dell'ente, di essere consapevole della responsabilità esclusiva dell'ente relativamente all'ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie e all'ottemperanza delle normative comunali/regionali/nazionali in vigore, come da "dichiarazione di responsabilità e consapevolezza" allegata al presente Regolamento Generale;
 - 5.1.9. autocertificazione del legale rappresentante dell'ente richiedente attestante la disponibilità giuridica esclusiva di un impianto sportivo valevole per l'intero anno solare per cui si richiede l'affiliazione (*non può essere richiesta*



Federazione Italiana Sport Equestri

l'affiliazione da due soggetti diversi che dispongano dello stesso impianto a meno che l'impianto non sia divisibile, consentendo a ciascun affiliato di ottemperare ai requisiti richiesti per le diverse specialità);

- 5.1.10. ai sensi dell'art. 4.3 Statuto Federale, presenza di 10 patentati entro 1 mese dalla data di affiliazione, escluse patenti promozionali (*si considerano tali le patenti: scolastica, giornaliera, battesimo della sella*);
- 5.1.11. autocertificazione del legale rappresentante dell'ente richiedente attestante la dotazione di cui dispone l'ente riferita ad impianti, attrezzature e cavalli/pony, con allegata documentazione fotografica e planimetrica che dettagli i luoghi e le dimensioni dei campi e dei box.
Da tale autocertificazione deve risultare la sussistenza di un impianto sportivo che disponga di:
- a. almeno 1 campo di addestramento con fondo in sabbia o in erba di superficie minima metri quadri 800, con recinzione infissa al suolo idonea per altezza e materiale, priva di spigoli vivi;
 - b. almeno n. 5 box, in muratura o prefabbricati, idonei per il benessere del cavallo/pony o n. 5 capannine idonee a garantire il riparo del cavallo/pony e con paddock idonei di superficie adeguata al movimento libero del cavallo/pony, dotati di abbeveratoi con acqua pulita, con recinzione naturale o infissa al suolo idonea per altezza e materiale, priva di spigoli vivi;
 - c. elenco nominativo di almeno n. 5 cavalli/pony stabilmente scuderizzati presso l'ente richiedente, anche se non di proprietà dell'ente, idonei alla pratica dello sport equestre, regolarmente tesserati da parte dell'ente affiliando o da associati dell'ente medesimo;
 - d. servizi igienico-sanitari;
- 5.1.12. Istruttore Federale I livello o Tecnico Attività Ludica-addestrativa o Tecnico Equitazione di Campagna I livello o altri Tecnici di livello equivalente in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale (ogni Tecnico potrà essere di riferimento per un solo ente affiliato a partire dal 1.1.2019) che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente;
- 5.1.13. versamento quota annuale di affiliazione che è comprensiva del tesseramento dei membri del Consiglio Direttivo (compresi organi direttivi dei Gruppi Sportivi Militari, anche se designati dalle competenti autorità amministrative), esclusi i rappresentanti dei cavalieri, dei cavalieri proprietari e dei tecnici. Detto versamento deve avvenire nei termini indicati nelle successive disposizioni "Prima affiliazione" o "Rinnovo affiliazione".
- 5.2. Il legale rappresentante dell'ente può richiedere – in fase di affiliazione, o successivamente - la registrazione di uno o più ulteriori impianti sportivi, che dispongano almeno di requisiti di cui al precedente punto 5.1.11. La registrazione di



Federazione Italiana Sport Equestri

uno o più ulteriori impianti consente di beneficiare anche per questi impianti dei diritti dell'ente affiliato.

- 5.3. L'affiliazione cessa, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, qualora:
- a. l'ente affiliato comunichi formalmente alla F.I.S.E. la propria volontà di recesso;
 - b. l'ente sia sciolto e/o cessi l'attività al termine della fase di liquidazione;
 - c. l'ente non provveda al rinnovo dell'affiliazione entro l'anno successivo a quello dell'ultimo regolare rinnovo;
 - d. l'ente, nell'arco di mesi dodici, non svolga attività sportiva documentata dalla partecipazione di almeno un proprio tesserato a manifestazioni organizzate da F.I.S.E. o da questa autorizzata ed inserite nei calendari della Federazione, o alternativamente, non abbia svolto, nell'arco di mesi dodici, attività didattica documentata dalla presenza di 10 patentati, escluse patenti promozionali (si considerano tali le patenti: scolastica, giornaliera, battesimo della sella).

CAPO II

ABILITAZIONI PER ENTI AFFILIATI

Art. 6 - Norme generali relative alle abilitazioni per lo svolgimento dell'attività sportiva agonistica e per il relativo rilascio/rinnovo delle autorizzazioni a montare

- 6.1. All'atto dell'affiliazione o successivamente, l'ente può richiedere una o più abilitazioni per le discipline di cui all'art. 1.2 Statuto Federale se in possesso dei seguenti ulteriori requisiti che devono essere autocertificati dal legale rappresentante dell'ente richiedente, allegando documentazione fotografica e planimetrica, se diversa e/o ulteriore rispetto a quella di cui all'art. 5.1.11.
- 6.2. La Federazione si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti autocertificati dal legale rappresentante dell'ente richiedente l'affiliazione per il tramite di un Delegato all'uopo nominato. L'eventuale accertamento della non sussistenza in toto o in parte dei requisiti autocertificati comporta la responsabilità disciplinare del dichiarante.
- 6.3. L'ente affiliato deve garantire l'accesso agli impianti a Delegati nominati dalla F.I.S.E. per eventuali controlli.
- 6.4. Per ogni ulteriore disciplina di cui l'ente affiliato chiede abilitazione deve disporre di Istruttore Federale I livello o Tecnico Attività Ludica-addestrativa o Tecnico Equitazione di Campagna I livello o altri Tecnici di livello equivalente in regola con il

8

9



Federazione Italiana Sport Equestri

rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale (ogni Istruttore o Tecnico potrà essere di riferimento per un solo ente affiliato a partire dal 1.1.2019) che deve autocertificare prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente.

Art. 7 - Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Discipline Olimpiche: Concorso Completo, Dressage, Salto Ostacoli

- 7.1. Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione, la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
- i. Il campo di addestramento di cui all'art. 5.1.11 sub a) deve avere una superficie minima non inferiore a metri quadri 1200 con recinzione infissa al suolo idonea per altezza e materiale, priva di spigoli vivi;
 - ii. oltre ai box di cui all'art. 5.1.11 sub b), ulteriori n. 5 box in muratura o prefabbricati idonei per il benessere del cavallo/pony;
 - iii. oltre ai cavalli/pony di cui all'art. 5.1.11 lett. c), ulteriori n. 5 cavalli/pony stabilmente scuderizzati presso l'ente richiedente, anche se non di proprietà dell'ente, idonei alla pratica dello sport equestre, regolarmente tesserati da parte dell'ente affiliando o da associati dell'ente medesimo;
 - iv. locale selleria;
 - v. spogliatoi per atleti;
 - vi. Istruttore Federale II livello Discipline Olimpiche in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente (ogni Istruttore potrà essere di riferimento per un solo ente affiliato a partire dal 1.1.2019);
 - vii. versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica Discipline Olimpiche.
- 7.2. L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche Discipline Olimpiche in funzione del livello posseduto dall'Istruttore.

Art. 8 - Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Endurance

- 8.1. Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
- a) un Tecnico di disciplina abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente (ogni Tecnico potrà essere di riferimento per un solo ente affiliato a partire dal 1.1.2019);
 - b) locale selleria;
 - c) spogliatoio per atleti;



Federazione Italiana Sport Equestri

d) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento attività sportiva agonistica Endurance.

8.2. L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della disciplina Endurance in funzione del livello posseduto dal Tecnico.

Art. 9 - Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Attacchi

9.1. Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) il campo di addestramento di cui all'art. 5.1.11 sub a) può essere anche con fondo erboso e deve avere dimensioni minime metri quadrati 1800;
- b) un Tecnico di disciplina abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente (ogni Tecnico potrà essere di riferimento per un solo ente affiliato a partire dal 1.1.2019);
- c) locale selleria;
- d) spogliatoio per atleti;
- e) presenza nella dotazione dell'ente di almeno un attacco;
- f) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica Attacchi.

9.2. L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della disciplina Attacchi in funzione del livello posseduto dal Tecnico.

Art. 10 - Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Volteggio

10.1 Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) un Tecnico di disciplina abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente (ogni Tecnico potrà essere di riferimento per un solo ente affiliato a partire dal 1.1.2019);
- b) presenza nella dotazione dell'ente di almeno un cavallo finto e di un fascione da volteggio;
- c) locale selleria;
- d) spogliatoio per atleti;
- e) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento attività sportiva agonistica Volteggio;



Federazione Italiana Sport Equestri

10.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della disciplina Volteggio in funzione del livello posseduto dal Tecnico.

Art. 11 - Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Reining

11.1 Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) il campo di addestramento deve avere dimensioni minime metri quadrati 1.200 con recinzione infissa al suolo idonea per altezza e materiale idoneo, priva di spigoli vivi;
- b) locale selleria;
- c) spogliatoi per atleti;
- d) un Tecnico di disciplina abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente (ogni Tecnico potrà essere di riferimento per un solo ente affiliato a partire dal 1.1.2019);
- f) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica Reining.

11.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della disciplina Reining in funzione del livello posseduto dal Tecnico.

Art. 12 - Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Paralimpica

12.1 Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) un Tecnico di Equitazione Paralimpica abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente (ogni Tecnico potrà essere di riferimento per un solo ente affiliato a partire dal 1.1.2019);
- b) ausili idonei (pedana o scivolo per la salita a cavallo);
- c) cavalli idonei per la specifica attività;
- d) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento attività agonistica Paralimpica.



12.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della disciplina Paralimpica in funzione del livello posseduto dal Tecnico.

Art. 13 - Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Horse Ball

13.1 Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) il campo di addestramento deve avere dimensioni minime metri quadrati 1650 (preferibilmente con forma regolare metri 25 x metri 65) in sabbia indoor/outdoor con recinzione idonea per altezza e materiale, priva di spigoli vivi;
- b) un Tecnico di disciplina abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente (ogni Tecnico potrà essere di riferimento per un solo ente affiliato a partire dal 1.1.2019);
- c) presenza nella dotazione dell'ente almeno di n. 2 canestri regolamentari provvisti di reti e di palla con maniglie;
- d) locale selleria;
- e) spogliatoio per atleti;
- f) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica Horse Ball.

13.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della disciplina Horse Ball in funzione del livello posseduto dal Tecnico.

Art. 14 - Abilitazione per lo svolgimento attività sportiva agonistica Polo

14.1 Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) Il campo di addestramento può avere le dimensioni necessarie per il gioco Arena Polo: lunghezza: minimo metri 40, larghezza minimo metri 20, con recinzione infissa al suolo idonea per altezza e materiale, priva di spigoli vivi;
- b) presenza nella dotazione dell'ente di attrezzatura idonea alla disciplina (palle, stecche, porte, ecc.);
- c) locale selleria;
- d) spogliatoio per atleti;
- e) un Tecnico di disciplina abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per



- l'ente richiedente (ogni Tecnico potrà essere di riferimento per un solo ente affiliato a partire dal 1.1.2019);
- f) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica Polo.
- 14.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della disciplina Polo in funzione del livello posseduto dal Tecnico.
- Art. 15 – Norme generali relative alle abilitazioni per gli enti affiliati allo svolgimento delle attività di Cross Country, Monta da lavoro – Gimkane, Equitazione di Campagna, Turismo Equestre – Point to Point – Trekking e Orienteering, Equitazione Americana, Attività Equestri di Tradizione e Rassegna, Pony e Mounted Games ecc. e al relativo rilascio/rinnovo delle autorizzazioni a montare**
- 15.1 All'atto dell'affiliazione o successivamente, l'ente può richiedere una o più abilitazioni per le discipline di cui al presente articolo se in possesso dei seguenti ulteriori requisiti che devono essere autocertificati dal legale rappresentante dell'ente richiedente, allegando documentazione fotografica e planimetrica, se diversa e/o ulteriore rispetto a quella di cui all'art. 5.1.11.
- 15.2 La Federazione si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti autocertificati dal legale rappresentate dell'ente richiedente l'affiliazione per il tramite di un Delegato all'uopo nominato. L'eventuale accertamento della non sussistenza in toto o in parte dei requisiti autocertificati comporta la responsabilità disciplinare del dichiarante.
- 15.3 L'ente affiliato deve garantire l'accesso agli impianti a Delegati nominati dalla F.I.S.E. per eventuali controlli.
- 15.4 L'ulteriore Tecnico richiesto per le varie abilitazioni può risultare essere di riferimento per un solo ente affiliato a partire dal 1.1.2019.

Art. 16 – Requisiti per le abilitazioni per gli enti affiliati allo svolgimento delle attività di cui F.I.S.E. ai sensi dell'art. 1.2 Statuto Federale è competente a regolamentare l'attività non in via esclusiva

- 16.1 Per l'abilitazione l'ente affiliato deve documentare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
- a) un Tecnico di disciplina abilitato al rilascio delle patenti relative alla specifica disciplina, in regola con il rinnovo del tesseramento e con l'aggiornamento professionale che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente;
- b) versamento quota annuale per l'abilitazione allo svolgimento alla specifica attività sportiva.



Federazione Italiana Sport Equestri

16.2 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche e rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare agonistiche della specifica disciplina in funzione del livello posseduto dal Tecnico.

Art. 17 - Abilitazione per lo svolgimento di Sport Integrati in Equitazione e Interventi Assistiti con il cavallo e al relativo rilascio/rinnovo delle autorizzazioni a montare (in precedenza Riabilitazione Equestre)

17.1 Per l'abilitazione a Sport Integrati in Equitazione l'ente affiliato deve attestare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:

- a. un Tecnico di Equitazione Paralimpica o figura tecnica specializzata in Sport Integrati in Equitazione oltre all'Istruttore o al Tecnico di cui all'art. 5.1.12 qualora detta qualifica non sia già rivestita dalle figure tecniche sopra citate, che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente e che può svolgere le seguenti attività:
 - AAA (intervento di tipo ludico ricreativo), attività presportiva e sport integrati se operanti figure tecniche specializzate in Sport Integrati e/o Tecnici di Equitazione Paralimpica;
- b. essere dotato di ausili idonei (selle inglesi con maniglie estraibili e/o fascioni con maniglie, pedana o scivolo per la salita a cavallo);
- c. essere dotato di cavalli idonei per la specifica attività;
- d. essere dotato di servizi igienico-sanitari per disabili.

17.2 Per l'abilitazione a Interventi Assistiti con il Cavallo l'ente affiliato deve attestare con relativa autocertificazione la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:

- e. essere in regola con quanto disposto dalle "Linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali" approvato il 25.3.2015 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in riferimento alle specifiche normative emanate dalla Regione di appartenenza dell'ente;
- f. un Tecnico RE oltre all'Istruttore o al Tecnico di cui all'art. 5.1.12 qualora detta qualifica non sia già rivestita dal Tecnico RE, che deve autocertificare di prestare attività in via prevalente per l'ente richiedente e che può svolgere le seguenti attività:
 - AAA (intervento di tipo ludico ricreativo), attività presportiva e sport integrati se operanti figure tecniche specializzate in Sport Integrati e/o Tecnici di Equitazione Paralimpica;
 - EAA (interventi di tipo educativo) se operanti come Referenti di intervento le figure appartenenti all'area sanitaria;
 - TAA (terapia assistita con gli animali) se operanti come Referenti di intervento le figure appartenenti all'area sanitaria;
- g. avvalersi della collaborazione di un Responsabile di Progetto e di un Medico Veterinario;

st

st



Federazione Italiana Sport Equestri

- h. essere dotato di ausili idonei (selle inglesi con maniglie estraibili e/o fascioni con maniglie, pedana o scivolo per la salita a cavallo);
 - i. essere dotato di cavalli idonei per la specifica attività con certificazione sanitaria come indicato dalle Linee Guida;
 - j. essere dotato di servizi igienico-sanitari per disabili.
- 17.3 Tutte le figure sopra indicate per gli Interventi Assistiti con il Cavallo, di tipo tecnico, educativo, sanitario, devono possedere idonea abilitazione ai sensi delle Linee Guida sugli IAA e delle relative norme regionali. Nella formazione dell'equipe multidisciplinare si devono rispettare le indicazioni delle Linee Guida stabilite dall'Accordo tra Stato e Regioni e Province di Autonome Trento e Bolzano e dall'applicazione delle stesse che ogni Regione stabilisce con specifiche deliberazioni. Deve, comunque, essere presente un Tecnico F.I.S.E. con specifica formazione.
- 17.4 Le figure tecniche specializzate in Sport Integrati e/o Tecnici di Equitazione Paralimpica che devono essere di formazione F.I.S.E..
- 17.5 Il Tecnico RE deve acquisire entro il mese di marzo 2018, in base a quanto indicato nelle Linee Guida, il riconoscimento anche come "Coadiutore del cavallo", al fine di mantenere le autorizzazioni da parte della F.I.S.E..
- 17.6 L'ente abilitato può rilasciare/rinnovare tutte le autorizzazioni a montare non agonistiche della specifica disciplina e rinnovare le eventuali patenti agonistiche degli Istruttori/Tecnici presenti nell'equipe.
- 17.7 Per l'abilitazione alle sopra descritte attività, il legale rappresentate dell'ente provvede a compilare e sottoscrivere per ogni rinnovo annuale modulistica appositamente predisposta.
- 17.8 Tale abilitazione non prevede il versamento della quota annuale.

CAPO III

OMOLOGAZIONE

Art. 18 - Omologazione degli impianti sportivi agonistici: rinvio al Regolamento Tecnico Federale

- 18.1 In ossequio alla delibera CONI n. 1379/2008 gli impianti sportivi agonistici, nuovi od oggetto di ristrutturazione, che svolgano attività agonistiche inserite nel calendario federale devono essere omologati dalla Federazione Nazionale in base al Regolamento Tecnico Federale per l'Omologazione degli impianti.



Federazione Italiana Sport Equestri

- 18.2 Tale Regolamento tiene conto degli specifici requisiti tecnici delle diverse discipline equestri, olimpiche e non olimpiche, e consente di fornire una concreta e fondamentale tutela ai Comitati Organizzatori, evitando l'applicazione di più gravose disposizioni.

CAPO IV

AGGREGAZIONE

Art. 19 - Aggregazione: norme generali

- 19.1 L'ente aggregato:
- 19.1.1 può svolgere attività ludica-addestrativa/ricreativa/amatoriale/culturale;
 - 19.1.2 può rilasciare/rinnovare autorizzazioni a montare non agonistiche esclusivamente a soggetti maggiorenni;
 - 19.1.3 può rinnovare le autorizzazioni a montare agonistiche esclusivamente ai soggetti maggiorenni;
 - 19.1.4 può svolgere attività sportiva agonistica limitatamente ai tesserati maggiori di età;
 - 19.1.5 non può esercitare, ai sensi dell'art. 15.3 Statuto Federale, il diritto al voto;
 - 19.1.6 non può avvalersi del riconoscimento ai fini sportivi e dei conseguenti benefici fiscali derivanti dall'iscrizione nel Registro CONI, essendo tale iscrizione, ai sensi dell'art. 3 delibera Coni n. 1288/2004, riservata esclusivamente agli enti affiliati.
- 19.2 La Federazione si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti autocertificati dal legale rappresentate dell'ente richiedente l'aggregazione per il tramite di un Delegato all'uopo nominato. L'eventuale accertamento della non sussistenza in toto o in parte dei requisiti autocertificati comporta la responsabilità disciplinare del dichiarante.
- 19.3 L'ente aggregato deve garantire l'accesso agli impianti, quando esistenti, a Delegati nominati dalla F.I.S.E. per eventuali controlli.

Art. 20 - Aggregazione: requisiti

- 20.1 L'ente che richiede l'aggregazione deve avere e documentare i seguenti requisiti:
- 20.1.1 atto costitutivo sottoscritto dagli associati fondatori;



Federazione Italiana Sport Equestri

- 20.1.2 statuto ASD o SSD e/o altro soggetto simile che dovesse essere introdotto per tali finalità dalle leggi dello Stato:
- a) ispirato al principio di democraticità interna;
 - b) contenente l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive CONI, nonché allo Statuto e ai Regolamenti F.I.S.E.;
 - c) prevedente l'assenza dello scopo di lucro;
 - d) prevedente l'obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti per le finalità societarie (*F.I.S.E. rende disponibile sul proprio sito un format di statuto che può essere oggetto di variazione purché rispetti i vincoli elencati alle lettere a), b), c) e d) che precedono*);
- 20.1.3 dati anagrafici dell'ente e indirizzo PEC;
- 20.1.4 certificato attribuzione Codice Fiscale/Partita IVA;
- 20.1.5 elenco nominativo con anagrafiche degli organi elettivi con le rispettive cariche secondo le norme statutarie nonché copia del verbale di Assemblea che ha provveduto all'elezione, rispettando il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altri enti affiliati o aggregati alla F.I.S.E..
- 20.1.6 autocertificazione di ciascuno dei componenti degli organi sociali, Presidente compreso, di non essere stato assoggettato a condanne per delitti dolosi o a radiazioni o a sospensioni per un periodo superiore ad 1 anno dall'attività agonistica o da una carica o incarico Federale o sociale, come previsto dall'art. 4.4 Statuto Federale;
- 20.1.7 in caso di aggregazione con impianto, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentate dell'ASD o SSD, di essere consapevole della responsabilità esclusiva dell'ente relativamente all'ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie e all'ottemperanza delle normative comunali/regionali/nazionali in vigore, come "dichiarazione di responsabilità e consapevolezza" allegata al presente Regolamento Generale;
- 20.1.8 versamento quota annuale di aggregazione che è comprensiva del tesseramento dei membri del Consiglio Direttivo esclusi i rappresentanti dei cavalieri, dei cavalieri proprietari e dei tecnici nei termini indicati nelle disposizioni "Prima aggregazione" e "Rinnovo aggregazione".

Art. 21 - Aggregazione nazionale: requisiti

- 21.1 L'ente che richiede l'aggregazione nazionale, ai sensi dell'art. 15.2 Statuto Federale, deve ottemperare alle medesime disposizioni generali e ai medesimi requisiti delle aggregazioni di cui ai precedenti artt. 19 e 20 del presente Regolamento Generale.



Federazione Italiana Sport Equestri

CAPO V

PROGETTI F.I.S.E.

Art. 22 - Progetto "Cavalli F.I.S.E. in preparazione atletica e/o recupero condizione psico-fisica"

- 22.1 Gli enti affiliati/aggregati che intendono ottenere l'abilitazione a svolgere l'attività di cui al presente progetto specificatamente indicata nell'Allegato A "Manifestazione 'impegno" (sito federale Area Attività/Salute e Benessere del Cavallo) devono autocertificare, allegando documentazione fotografica e planimetrica (che dettagli i luoghi e la dimensione dei paddock e/o dell'area), di essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'art. 5, se enti affiliati, o art. 20, se enti aggregati, dei seguenti ulteriori requisiti:
- 22.2 per alternanza paddock/box:
- a) box in muratura o prefabbricati idonei al benessere dei cavalli atleti pari al numero dei paddock destinati al Progetto;
 - b) paddock in buono stato di manutenzione di superficie non inferiore a metri quadri 300 per cavallo atleta, con recinzione naturale o infissa al suolo idonea per altezza e materiale, priva di spigoli vivi, dotata di zone d'ombra e di abbeveratoi con acqua pulita;
- 22.3 per mantenimento dei cavalli atleti all'aperto:
- a) area verde in buono stato di manutenzione, delimitata da recinzione naturale o infissa al suolo idonea per altezza e materiale e priva di spigoli vivi;
 - b) l'area deve essere di superficie non inferiore a metri quadri 1000 per cavallo;
 - c) l'area deve essere priva al suo interno di costruzioni, oggetti e/o impedimenti che possano ferire, spaventare e/o colpire gli animali;
 - d) l'area deve essere dotata di adeguato numero di capannine in relazione al numero dei cavalli/pony atleti ospitati, idonee a garantire agli stessi il riparo;
 - e) punti di abbeveramento con acqua pulita sempre disponibile all'interno dell'area.
- 22.4 La Federazione si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti autocertificati dal legale rappresentante dell'ente richiedente l'affiliazione per il tramite di un Delegato all'uopo nominato.
- 22.5 L'eventuale accertamento della non sussistenza in toto o in parte dei requisiti autocertificati comporterà la responsabilità penale e disciplinare del dichiarante.
- 22.6 L'ente affiliato/aggregato dovrà garantire l'accesso agli impianti a Delegati nominati dalla F.I.S.E. per eventuali controlli sulla sussistenza e permanenza dei requisiti.



Federazione Italiana Sport Equestri

CAPO VI

RINNOVO AFFILIAZIONE E AGGREGAZIONE

Art. 23 - Rinnovo affiliazione e aggregazione: procedura

23.1 Per poter rinnovare annualmente l'affiliazione/aggregazione gli enti devono operare effettuando esclusivamente la procedura on-line collegandosi tramite i propri codici di accesso al sito internet F.I.S.E. nella sezione Tesseramento on-line.

Una volta effettuato l'accesso devono:

- a. accedere alla propria scheda, controllare ed eventualmente aggiornare i dati riportati sulla scheda, caricando gli eventuali nuovi documenti previamente scansionati, e procedere quindi con la riaffiliazione/riaggregazione;
- b. la richiesta di rinnovo attiva automaticamente il tesseramento del Presidente e di tutti i componenti del Consiglio Direttivo;
- c. pagare la quota di affiliazione/aggregazione annuale con le modalità e nei tempi previsti dalla Federazione, come da successivi artt. 25.3 e 25.8 del presente Regolamento;
- d. presentare autocertificazione del legale rappresentante dell'ente richiedente, attestante la disponibilità giuridica esclusiva di un impianto sportivo valevole per l'intero anno solare per cui si richiede l'affiliazione.

Art. 24 - Rinnovo affiliazione e aggregazione: requisiti

24.1 Per ottenere il rinnovo dell'affiliazione/aggregazione, gli enti devono continuare ad essere in possesso di tutte le condizioni previste per la prima affiliazione/aggregazione; analogamente per il rinnovo delle abilitazioni all'ente affiliato a svolgere le attività agonistiche di cui al Titolo I, capo II del presente Regolamento Generale e le ulteriori attività di cui agli artt. 17 e 22 del presente Regolamento Generale l'ente deve mantenere la disponibilità dell'impianto o degli impianti con le attrezzature e caratteristiche dichiarate.

24.2 Qualora al momento della richiesta di rinnovo gli organi degli enti avessero subito variazioni e/o quanto attestato nella documentazione già prodotta fosse variato e/o scaduto rispetto alla richiesta di prima affiliazione/aggregazione o di rinnovo del precedente anno, il legale rappresentante dell'ente deve previamente scansionare e caricare nell'area riservata la documentazione aggiornata, comprovante la

A

OT



Federazione Italiana Sport Equestri

sussistenza di tutti i requisiti richiesti per il rinnovo, ivi compresa l'autocertificazione relativa alla disponibilità giuridica dell'impianto, se scaduta.

Art. 25 - Rinnovo affiliazione e aggregazione: termine

- 25.1. Gli affiliati/aggregati sono tenuti a presentare on-line la richiesta di rinnovare annualmente la propria affiliazione/aggregazione nel periodo dal 1° dicembre al 15 gennaio.
- 25.2. L'affiliato/aggregato che non rispetta tale termine del 15 gennaio, viene automaticamente sospeso dal rapporto associativo con F.I.S.E. e non può rinnovare e/o rilasciare tesseramenti di alcun tipo né rilasciare patenti. Ove le procedure per il rinnovo dell'affiliazione/aggregazione non fossero regolarizzate entro il 30 aprile, cessa definitivamente il rapporto associativo già sospeso e si dà luogo alle procedure di cui al successivo punto 25.7.
- 25.3. Il pagamento della quota annuale di rinnovo, sia dell'affiliazione o aggregazione sia della/e abilitazione/i, può essere effettuato in una o due rate:
 - dal 1° dicembre al 15 gennaio: l'intera quota annuale (per gli enti che optano per il pagamento in un'unica rata) o il primo 50% della quota annuale (per gli enti che abbiano optato il pagamento in due rate);
 - entro il 15 maggio: il restante 50% della quota annuale.
- 25.4. Nel caso in cui gli affiliati/aggregati non dovessero perfezionare il pagamento della quota annuale nei termini indicati ed opzionati, il rapporto associativo viene sospeso con contestuale blocco del tesseramento e del rinnovo dell'iscrizione ai ruoli del cavallo atleta. Detto blocco viene rimosso successivamente al pagamento della quota dovuta, ammissibile a questo punto esclusivamente in unica soluzione.
- 25.5. Nel caso in cui - dopo il pagamento della quota annuale ed il rinnovo del rapporto associativo - l'ente affiliato/aggregato dovesse somme alla F.I.S.E. per qualsiasi altra ragione e/o titolo, il blocco del tesseramento e del rinnovo dell'iscrizione ai ruoli del cavallo viene attivato d'ufficio; detto blocco viene rimosso successivamente al pagamento del saldo dovuto a F.I.S.E.. Tali provvedimenti vengono disposti dal Segretario Generale.
- 25.6. La Federazione ha facoltà, in relazione all'entità della somma dovuta, di concedere all'ente affiliato/aggregato pagamenti dilazionati, accogliendo proposte di piano di rientro rateizzato.
- 25.7. In pendenza del piano di rientro autorizzato, il blocco del tesseramento e del rinnovo dell'iscrizione ai ruoli del cavallo viene rimosso; detto blocco viene ripristinato su disposizione del Segretario Generale qualora si verifichi il mancato puntuale (anche di un solo giorno) pagamento da parte dell'affiliato/aggregato anche di una sola delle rate del piano di rientro autorizzato.



Federazione Italiana Sport Equestri

- 25.8. Se un ente effettua on-line successivamente al 15 gennaio la presentazione della richiesta di rinnovo di affiliazione/agggregazione non può opzionare a causa del ritardo il pagamento della quota annuale in due rate.

CAPO VII

PRIMA AFFILIAZIONE E AGGREGAZIONE

Art. 26 - Prima affiliazione e aggregazione: procedura

- 26.1 Il legale rappresentante dell'ente che intenda affiliarsi/aggregarsi per la prima volta alla Federazione deve seguire la seguente procedura:
- 26.1.1 il richiedente effettua sul sito F.I.S.E. in apposita sezione la propria registrazione utente che gli consente di creare un proprio account di accesso;
 - 26.1.2 anche in momenti successivi, carica la documentazione di propria competenza di cui ai Titoli che precedono, previa scansione degli atti/dichiarazioni/autocertificazioni;
 - 26.1.3 al termine della compilazione dei campi obbligatori predisposti e al termine del caricamento di tutti i documenti scannerizzati, il richiedente procede alla conferma della richiesta di prima affiliazione/agggregazione. Il sistema effettua l'inoltro telematico al Comitato Regionale territorialmente competente del modulo compilato;
 - 26.1.4 il Comitato Regionale competente per territorio è quello della regione in cui ha sede l'ente richiedente. Per sede si intende quella dove l'ente richiedente dispone di impianto sportivo e non quella legale o amministrativa;
 - 26.1.5 il legale rappresentante dell'ente richiedente provvede quindi a depositare, anche a mezzo spedizione postale, l'originale delle autocertificazioni e di tutta la documentazione di cui si è curato l'invio telematico presso la segreteria del Comitato Regionale medesimo;
 - 26.1.6 il Comitato Regionale interviene nella procedura e, dopo aver eseguito la verifica della documentazione, provvede a caricare la scansione del motivato parere del Consiglio Regionale e all'inoltro telematico della pratica agli Uffici federali competenti entro 60 giorni. Ove il parere fosse negativo le motivazioni devono essere espressamente specificate;
 - 26.1.7 la delibera del Consiglio Federale di affiliazione/agggregazione è



Federazione Italiana Sport Equestri

sospensivamente condizionata a:

- 1) versamento della quota di prima affiliazione/agggregazione che deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera federale;
 - 2) acquisizione da parte del Comitato Regionale degli originali delle autocertificazioni e di tutta la documentazione di cui si è curato l'invio telematico.
- 26.1.8 L'ufficio federale, dopo la verifica di ricezione del pagamento della quota, e la segreteria del Comitato Regionale, dopo la ricezione della documentazione di cui al punto che precede, provvedono a convalidare nel sistema, ognuno per la propria competenza, l'avvenuta ricezione.
- 26.1.9 Tali adempimenti consentono di rimuovere la condizione sospensiva e rendere definitiva l'affiliazione/agggregazione.

Art. 27 - Prima affiliazione e aggregazione: richieste in corso d'anno

- 27.1 L'ammontare della quota annuale dovuta per le richieste di prima affiliazione/agggregazione alla F.I.S.E. approvate dal Consiglio Federale nel secondo semestre dell'anno è dovuto nella misura del 50% dell'intera quota; per le richieste di prima affiliazione/agggregazione approvate dal Consiglio Federale nell'ultimo trimestre dell'anno l'importo della quota annuale è dovuta nella misura del 25%.

CAPO VIII

QUOTE

Art. 28 - Quote affiliazione/agggregazione, quote rinnovi, quote abilitazioni, quote omologazioni impianti

28.1 Sono annualmente deliberate nell'ammontare dal Consiglio Federale:

- 1) la quota annuale di affiliazione/agggregazione;
- 2) la quota annuale per le abilitazioni dell'ente affiliato per svolgere l'attività sportiva agonistica nelle varie discipline equestri;
- 3) la quota annuale per ogni ulteriore sede sportiva dell'ente affiliato/agggregato;
- 4) la quota di omologazione degli impianti sportivi per svolgere le manifestazioni agonistiche di cui al calendario federale.



Federazione Italiana Sport Equestri

CAPO IX

DIRITTI e DOVERI

Art. 29 – Diritti e Doveri degli affiliati/aggregati

- 29.1 Il legale rappresentante dell'ente affiliato/aggregato ha il dovere di comunicare tempestivamente a F.I.S.E. per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, eventuali modifiche allo Statuto che non incidano sui principi inderogabili di cui di cui agli artt. 5.1.2 e 20.1.2 del presente Regolamento Generale, variazioni di sede e/o di denominazione e/o di ragione sociale e/o di indirizzo pec ed eventuali fusioni e/o incorporazioni. Tutte le variazioni statutarie devono essere trasmesse al CONI dall'ente per gli adempimenti legati al Registro delle Società sportive.
- 29.2 L'ente affiliato/aggregato deve provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali, delle somme dovute alla F.I.S.E. a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono personalmente e solidalmente responsabili dei pagamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Federazione, maturati nel periodo di vigenza della carica.
- 29.3 Tutti gli Affiliati e gli Aggregati devono assicurare piena collaborazione ai Dirigenti, Organi e Commissioni Federali nell'espletamento delle loro funzioni.
- 29.4 Gli Affiliati/Aggregati nell'ambito dell'attività a loro delegata dalla F.I.S.E. per la raccolta delle richieste di tesseramento, hanno l'obbligo della conservazione dei dati personali, sia comuni che sensibili, di cui vengono in possesso per l'espletamento di detta attività di tesseramento, nel rispetto del D.lgs. n.196/03 e ss.mm. della normativa in qualità di titolari del trattamento.
- 29.5 Laddove la F.I.S.E. adotti provvedimenti di revoca dell'affiliazione o dell'aggregazione ai sensi dell'art. 8.1 lett. d) Statuto Federale si deve procedere a tempestiva comunicazione all'ente oggetto della delibera presso l'indirizzo pec indicato dall'ente.

Art. 30 – Fusioni e cessioni di rami di attività

- 30.1 Le fusioni, anche per incorporazione, e le cessioni di rami di attività possono avvenire soltanto tra enti regolarmente affiliati ed in regola con i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Federazione.
- 30.2 Le fusioni e le cessioni di rami di attività tra due o più enti siti nel territorio del medesimo Comitato Regionale debbono essere proposte per la autorizzazione, ai fini sportivi, al Consiglio Federale, previa richiesta di parere del Comitato Regionale di competenza. Le fusioni e le cessioni di rami di attività tra due o più enti siti nel territorio di differenti Comitati Regionali debbono essere proposte per la



Federazione Italiana Sport Equestri

- autorizzazione, ai fini sportivi, al Consiglio Federale, previa richiesta di parere del Comitato Regionale in cui avrà sede l'ente risultante dalla fusione o dalla cessione.
- 30.3 Alla domanda devono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle Assemblee degli enti che hanno deliberato la fusione o la cessione, lo Statuto e l'atto costitutivo dell'ente che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione; in tali ipotesi l'atto costitutivo e lo Statuto restano quelli dell'ente incorporante o dell'ente cessionario.
- 30.4 La maggiore anzianità di affiliazione maturata dagli enti, oggetto della fusione o della cessione di rami di attività, verrà riconosciuta al nuovo ente derivante dalla stessa e i titoli sportivi conseguiti dagli enti, oggetto della fusione o della cessione, verranno cumulati nel nuovo soggetto o nell'ente cessionario.
- 30.5 In caso di fusione per incorporazione vige la posizione di anzianità dell'ente incorporante con conseguente perdita dei diritti del soggetto incorporato. I titoli sportivi conseguiti dall'ente incorporato, verranno cumulati nel soggetto incorporante.
- 30.6 L'eventuale cessione di rami d'azienda seguirà le disposizioni di cui ai punti precedenti in quanto applicabili.
- 30.7 I tesserati degli enti interessati da fusione o cessione di ramo di attività possono procedere al cambio di residenza sportiva senza oneri.

Art. 31 Scuole Federali di Equitazione

- 31.1 Ai sensi dell'art. 16 Statuto Federale il riconoscimento come "Scuola Federale di Equitazione" avviene in favore di enti affiliati che si distinguano per lo svolgimento di significativa attività formativa e/o per risultati sportivi secondo specifiche indicazioni emesse dal Consiglio Federale.
- 31.2 Gli enti che hanno le caratteristiche individuate e deliberate dal Consiglio Federale per essere qualificati come Scuole Federali di Equitazione ricevono specifica targa numerata dalla Federazione Nazionale e saranno inseriti in apposito elenco pubblicato sul sito F.I.S.E.
- 31.3 Il venir meno delle specifiche richieste per la qualifica di "Scuola Federale di Equitazione" comporta l'obbligo da parte dell'ente affiliato dell'immediata restituzione di detta targa, e l'eliminazione della qualifica e del relativo numero in qualsiasi documentazione, targa, forma di pubblicità, in cui la stessa qualifica di "Scuola Federale di Equitazione" fosse riportata.
- 31.4 Il Consiglio federale può prevedere diverse tipologie di scuole federali, determinandone i requisiti.



Federazione Italiana Sport Equestri

TITOLO III

TESSERAMENTO

Art. 32 – Tesserati

- 32.1 Tesserato è la persona fisica che rientra nelle categorie di seguito indicate. Specificamente:
- a) Cavalieri in possesso di autorizzazione a montare a norma del vigente regolamento;
 - b) Proprietari di cavalli in regola con l'iscrizione ai Ruoli Federali del cavallo atleta della F.I.S.E.;
 - c) Dirigenti sociali e componenti del Consiglio Direttivo di enti affiliati/aggregati;
 - d) Soci di associazioni e società affiliate e aggregate;
 - e) Ufficiali di Gara;
 - f) Segretari di Concorso, Segretari di Giuria, Segretari/Speakers;
 - g) Dirigenti federali, centrali o periferici;
 - h) Tecnici, e Istruttori iscritti nei relativi ruoli federali;
 - i) Soci benemeriti;
 - j) Direttori di Campo, Costruttori di Percorso;
 - k) Veterinari accreditati F.I.S.E. inseriti nei relativi elenchi federali;
 - l) Soci sostenitori;
 - m) Medici federali.
- 32.2 Tutti i Tesserati F.I.S.E. di cui al precedente articolo hanno diritto a fregiarsi del titolo di Tesserati della Federazione Italiana Sport Equestri, beneficiano di ogni diritto e tutela prevista dai Regolamenti Federali, sono coperti da garanzia assicurativa per gli infortuni (con le limitazioni e massimali previsti dalla polizza stipulata dalla F.I.S.E. nel rispetto dei limiti delle vigenti leggi) e hanno la possibilità di partecipare a periodici seminari e corsi di informazione, formazione e aggiornamento promossi dalla F.I.S.E., oltre a poter beneficiare di particolari privilegi a seguito di convenzioni stipulate dalla F.I.S.E. con società venditrici di beni e servizi, comprese eventuali facilitazioni per l'accesso a manifestazioni agonistiche. I Tesserati rispettano tutte le fonti normative indicate nell'art. 1 del presente Regolamento Generale e tutti i Regolamenti della specifica disciplina e le disposizioni approvate dal Consiglio Federale.
- 32.3 La richiesta di tesseramento di tutte le categorie di cui all'art. 32.1 deve essere preceduta dalla registrazione negli appositi campi della funzione tesseramento on-line dei seguenti dati del soggetto: dati anagrafici, codice fiscale, residenza, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, e, per coloro che ne dispongono, indirizzo PEC.



Federazione Italiana Sport Equestri

- 32.4 Ogni tesserato è obbligato ad aggiornare con tempestività ogni dato registrato e che dovesse successivamente modificarsi nel tesseramento on-line.
- 32.5 Ogni tesserato è tenuto al versamento della quota annuale di tesseramento deliberata dal Consiglio Federale per la categoria per la quale è tesserato, ad eccezione dei tesserati Soci benemeriti. Il rinnovo del rapporto di tesseramento annuale decorre dal momento in cui perverrà a F.I.S.E. il pagamento di detta quota, ed in costanza di tutti i requisiti richiesti per la specifica categoria di tesserato.
- 32.6 La qualifica del socio benemerito di cui al precedente art. 32.1. lett. i) è vitalizia e non prevede versamento di quota annuale di tesseramento.
- 32.7 Nel caso in cui il tesserato sia debitore di somme per qualsiasi ragione e/o titolo della F.I.S.E. al momento del pagamento della quota annuale di tesseramento, il rapporto associativo viene rinnovato ma si attiva d'ufficio il blocco dell'operatività del tesseramento; detto blocco viene rimosso solo successivamente al pagamento del saldo dei debiti. Tali provvedimenti vengono disposti dal Segretario Generale.
- 32.8 F.I.S.E. ha facoltà, in relazione all'entità del debito, di concedere al tesserato una dilazione nel pagamento, accogliendo proposta di piano di rientro rateizzato; in questo caso il blocco dell'operatività del tesseramento viene rimosso ma si ripristina d'ufficio – su disposizione del Segretario Generale - in caso di ritardato (anche di un solo giorno) pagamento delle rate del piano di rientro autorizzato.
- 32.9 Per il tesserato di cui alla lett. a) il rapporto di tesseramento con la Federazione si instaura contestualmente all'atto del rilascio dell'autorizzazione a montare.
- 32.10 I tesserati di cui alla lett. a) in relazione all'età si distinguono in:
- **Giovanissimi:** tesserati di ambo i sessi, di età non inferiore a 3 anni e sino al raggiungimento dell'11mo anno di età (anno solare);
 - **Children:** tesserati di ambo i sessi, di età non inferiore a 12 anni e sino al raggiungimento del 14mo anno di età (anno solare);
 - **Juniors:** tesserati di ambo i sessi, di età non inferiore a 14 anni e sino al raggiungimento del 18mo anno di età (anno solare);
 - **Young Riders e Young Drivers:** tesserati di ambo ai sessi, di età non inferiore ai 16 anni e sino al raggiungimento del 21mo anno di età (anno solare);
 - **Youth:** tesserati di ambo i sessi, di età non inferiore a 8 anni e sino al raggiungimento del 18mo anno di età (anno solare);
 - **Seniors:** tesserati di ambo i sessi, a partire dal 19mo anno di età (anno solare);
 - **Ambassadors:** tesserati di ambo i sessi, a partire dal 45mo anno di età (anno solare);
 - **Amazzoni:** tesserati di sesso femminile, a partire dal 19mo anno di età (anno solare).
- 32.11 Il Tesserato passa da una qualificazione all'altra di cui al precedente articolo a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compie l'età limite suindicata. Esclusivamente per la qualificazione di Ambassadors si fa riferimento al 1° gennaio dello stesso anno in cui il tesserato compie il 45mo anno di età.



Federazione Italiana Sport Equestri

- Tale criterio si adotta ogni qual volta un regolamento o programma di gara o altro documento nel sistema F.I.S.E. fa riferimento all'età del Tesserato.
- 32.12 Allorquando in un programma di categoria, gara, o partita, c'è l'indicazione di Under 18, la partecipazione è riservata ai cavalieri tesserati Juniores, Children e Giovanissimi.
- 32.13 Il tesseramento dei soggetti, cittadini italiani residenti in Italia, di cui all'art. 32.1 lett. a), c), d), h) del presente Regolamento Generale viene effettuato on-line sul sito F.I.S.E. tramite gli enti affiliati/aggregati. La richiesta di tesseramento può essere avanzata in qualsiasi periodo dell'anno.
- 32.14 Il tesseramento dei soggetti, cittadini italiani residenti in Italia, di cui alle lettere e), f), i), k), l), m) dell'art. 32.1 viene effettuato on-line sul sito F.I.S.E. direttamente dai soggetti interessati.
- 32.15 Il tesseramento dei soggetti, cittadini italiani residenti in Italia, di cui alla lettera j) dell'art. 32.1 può essere effettuato tramite gli enti affiliati/aggregati oppure on-line sul sito F.I.S.E. direttamente dagli stessi soggetti interessati.
- 32.16 Il tesseramento dei cavalieri maggiorenni, cittadini italiani residenti in Italia, che richiedano il rilascio dell'autorizzazione a montare A Equiturismo può essere effettuato on-line sul sito F.I.S.E. anche direttamente dai soggetti interessati, secondo le modalità descritte nel successivo art. 32.22.
- 32.17 Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 11.5 e 1.2 Statuto Federale, è fatto espresso divieto ai tesserati di cui all'art. 9 lett. a), c), d), e), f), g), i) Statuto Federale di partecipare a qualsiasi titolo a manifestazioni agonistiche relative agli Sport Equestri nelle discipline di competenza esclusiva della F.I.S.E.. Ciò ad eccezione delle manifestazioni organizzate in forza di specifiche convenzioni stipulate da F.I.S.E. e altri enti e/o associazioni.
- 32.18 I soggetti che vogliono svolgere attività agonistica devono essere in possesso del "certificato di idoneità alla pratica sportivo-agonistica" ai sensi dell'art. 5 del D.M. 18.2.1982 e ss. mm.. Detto certificato, avente validità per l'intera vigenza dell'annuale autorizzazione a montare, deve essere acquisito e conservato dalla società sportiva di appartenenza. Ai fini dello svolgimento di attività sportiva non agonistica, è necessario essere in possesso del "certificato di idoneità alla pratica di attività di tipo non agonistico" come disposto all'art. 42 bis D.L. n. 69 del 9.8.2013 e ss. mm., nonché dal Decreto del Ministero della Salute dell'8.8.2014. Detto certificato, avente validità per l'intera vigenza dell'annuale autorizzazione a montare, deve essere acquisito e conservato dalla società sportiva di appartenenza.
- 32.19 In qualsiasi momento il tesserato può trasferire la propria residenza sportiva, intendendosi come tale l'ente affiliato/aggregato attraverso il quale è avvenuto il tesseramento F.I.S.E..
- 32.20 Il cambio di residenza sportiva dei tesserati di cui all'art. 32.1 lett. a), c), d), h) sarà curato dall'ente presso il quale il tesserato sposta la propria residenza sportiva. Il tesserato deve richiedere il trasferimento di residenza e rilasciare all'ente presso il



Federazione Italiana Sport Equestri

quale si trasferisce consenso espresso al cambio di residenza mediante sottoscrizione in forma di autocertificazione dell'apposito modulo allegato al presente regolamento. Per il tesserato minorenni detto consenso espresso è rilasciato dal/i soggetto/i esercente/i la potestà genitoriale.

- 32.21 Al fine dell'acquisizione di detto consenso, il legale rappresentante dell'ente presso il quale il tesserato trasferisce la propria residenza sportiva, provvede ad inviare scansione dell'apposito modulo di cui al precedente punto, sottoscritto dal tesserato, con cui autorizza il cambio di residenza sportiva a F.I.S.E., mediante pec o mediante apposita funzione del tesseramento on-line quando resa disponibile. F.I.S.E., verificata la completezza della procedura, rende efficace il cambio di residenza sportiva e ne dà comunicazione all'ente presso il quale il soggetto era tesserato precedentemente affinché questo abbia ne contestuale conoscenza.
- 32.22 I soggetti cittadini italiani residenti in maniera permanente all'estero possono essere tesserati per il tramite dell'Ufficio Tesseramento della F.I.S.E.; devono procedere alla registrazione di cui al precedente art. 32.4 ed inviare a F.I.S.E. la necessaria documentazione, compreso quanto comprovante la propria stabile residenza all'estero. Questi soggetti, così come i cavalieri seniores che richiedano il rilascio dell'autorizzazione a montare A Equiturismo direttamente alla F.I.S.E. devono inviare all'Ufficio Tesseramento scansione del documento d'identità e "certificato di idoneità alla pratica sportivo-agonistica" ai sensi dell'art. 5 del D.M. 18.2.1982 e successive modificazioni, avente validità per l'intera vigenza dell'annuale autorizzazione a montare, accompagnato dall'autocertificazione attestante le avvenute vaccinazioni prescritte dalla legge, salvo motivi di salute debitamente certificati.
- 32.23 Il tesseramento ha validità fino al 31 dicembre, salvo espressa proroga prevista dal Consiglio Federale.

Art. 33 – Iscrizione dei cavalli sportivi al “Ruolo federale del cavallo”

- 33.1 Tutti i cavalli che svolgono attività sotto l'egida e/o la vigilanza F.I.S.E. devono essere iscritti al Ruolo federale del cavallo.
- 33.2 L'iscrizione al Ruolo federale del cavallo conferisce al cavallo la qualifica di "cavallo atleta", qualora lo stesso non sia destinato alla produzione di alimenti (così detto non Destinato alla Produzione di Alimenti "DPA"). Tale previsione è necessaria per i cavalli iscritti al Ruolo federale che svolgono attività sportiva.
- 33.3 L'iscrizione al Ruolo federale del cavallo deve essere annualmente rinnovata con il versamento della quota deliberata dal Consiglio Federale. Il rinnovo dell'iscrizione annuale decorre dal momento in cui perverrà a F.I.S.E. il pagamento di detta quota.
- 33.4 L'iscrizione al ruolo necessita la preliminare registrazione del cavallo presso la competente Banca Dati Nazionale ai sensi dell'art. 2 Regolamento Veterinario F.I.S.E..
- 33.5 Il richiedente l'iscrizione al ruolo federale deve presentare i seguenti documenti:



Federazione Italiana Sport Equestri

33.5.1 documento di identificazione del cavallo. Sono tali:

- a) i documenti identificativi rilasciati da Associazioni di Razze Italiane riconosciute (es. ANICA, UNIRE, MIPAFF, ANARCRHAL ecc. v. elenco al seguente link:
https://ec.europa.eu/food/animals/identification/equine/ms_info_en
in quanto automaticamente inseriti nella Banca Dati Nazionale degli Equini;
- b) il documento di identificazione AIA-APA o equivalente in funzione delle vigenti disposizioni ministeriali se compilato anche nella parte descrittiva e grafica del cavallo. Qualora non vi fosse parte descrittiva e grafica del cavallo, il documento integrativo (così detto "pupazzetto") può essere predisposto e rilasciato da un Veterinario accreditato F.I.S.E.;
- c) il documento di identificazione, già registrato presso AIA-APA (cioè inserito nella competente Banca Dati Nazionale), se redatto in una delle lingue ufficiali F.E.I. (inglese o francese). Qualora fosse incompleto nella parte grafica, può essere completato da un Veterinario accreditato F.I.S.E.;
- d) il documento di identificazione straniero, già registrato presso AIA-APA (cioè inserito nella competente Banca Dati Nazionale), non redatto in una delle lingue ufficiali F.E.I. (inglese o francese) deve essere integrato dall'Allegato B Regolamento Veterinario F.I.S.E., compilato a cura di un Veterinario iscritto al ruolo F.I.S.E.;
- e) il documento di identificazione straniero, già registrato presso uno degli Enti abilitati ai sensi delle vigenti leggi all'inserimento nella competente Banca Dati Nazionale, non redatto in una delle lingue ufficiali F.E.I. (inglese o francese) e dal quale il Veterinario iscritto al ruolo F.I.S.E. non possa dedurre l'identificazione del cavallo attraverso la descrizione grafica, il microchip o altri segni di identificazione deve essere integrato dalla traduzione giurata dei dati segnaletici del documento e dall'Allegato B Regolamento Veterinario F.I.S.E. compilato a cura di un Veterinario iscritto al ruolo F.I.S.E..

33.5.2 L'Allegato A Regolamento Veterinario F.I.S.E. pubblicato sul sito F.I.S.E..

Art. 34 – Iscrizione dei cavalli sportivi al "Ruolo federale del cavallo": procedura

- 34.1 Il proprietario richiedente effettua la registrazione quale "proprietario" in apposita sezione del sito della Federazione. Il sistema provvede al rilascio di credenziali per l'accesso ad area riservata del proprietario.
- 34.2 Presentazione richiesta: accedendo all'apposita sezione del sito con le credenziali di accesso il proprietario provvederà ad iscrivere il cavallo compilando la richiesta online ed allegando la scansione in pdf del documento di identificazione del cavallo di cui all'art. 33.4.1 e dell'allegato A di cui all'art. 33.4.2. Qualora l'iscrizione ad una specifica disciplina richieda la registrazione dell'altezza del pony/cavallo questa deve



Federazione Italiana Sport Equestri

essere desunta dal Certificato Ufficiale di Misurazione F.I.S.E. di cui all'Allegato P Regolamento Veterinario F.I.S.E. la cui scansione in formato PDF deve essere altresì allegata.

- 34.3 Inserimento dati e rilascio attestazione: acquisiti i dati identificativi del cavallo nell'apposita sezione e validata da parte dei competenti uffici federali l'identificazione del cavallo, la F.I.S.E. invia all'indirizzo mail del richiedente, inserito all'atto della registrazione, apposita attestazione dell'avvenuta iscrizione del cavallo ai ruoli federali riportante i dati identificativi del cavallo.
- 34.4 E' obbligatorio procedere a registrare nel ruolo i passaggi di proprietà del cavallo iscritto nel Ruolo Federale del cavallo atleta F.I.S.E. in quanto l'aggiornata registrazione della proprietà del cavallo è indispensabile informazione per la gestione della responsabilità legata all'attività sportiva e all'attribuzione di eventuali premi di ciascun cavallo. Per procedere alla registrazione del trasferimento di proprietà il nuovo proprietario deve preventivamente procedere alla registrazione del passaggio di proprietà presso l'Ente riconosciuto, autorizzato a tale funzione dalle norme vigenti. Effettuato questo il nuovo proprietario procede alla propria registrazione - se non sia già in possesso di credenziali d'accesso - e successivamente procede come per la prima iscrizione, integrando i documenti già in possesso di F.I.S.E., con l'invio di scansione in pdf di quanto è stato soggetto a modifica.
- 34.5 E' obbligatorio procedere a registrare tutti i cambiamenti inerenti gli aspetti identificativi del cavallo (castrazione, ingrigimento, cicatrici, ecc.) in quanto indispensabili informazioni per l'identificazione e gestione del soggetto in tutti i casi in cui non sia possibile leggere il microchip.
- 34.6 Nel caso in cui gli Enti degli uffici genealogici dovessero procedere ad un cambio di nome del cavallo, è fatto obbligo da parte del proprietario di darne immediata comunicazione a mezzo pec a F.I.S.E., scansionando ed inviando tutta la documentazione inerente.
- 34.7 Eventuali ritardi nel rilascio dell'iscrizione alla F.I.S.E. (difetti di sistema o incompletezza e/o irregolarità della documentazione scansionata) possono consentire un'iscrizione provvisoria di durata di 30 giorni, rinnovabile una sola volta per ulteriori 30 giorni.
- 34.8 I proprietari di cavalli tesserati possono richiedere con apposito modulo il blocco del cavallo al Ruolo federale del cavallo nei seguenti casi e con la seguente procedura:
- a) cavallo venduto all'estero: il Comitato Regionale territorialmente competente, acquisita la copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente e la dichiarazione di vendita, provvede ad inserire nella scheda del cavallo atleta la nota "proprietario non F.I.S.E.", inviando contestualmente la documentazione all'ufficio tesseramento.
F.I.S.E., verificata la documentazione, provvede al blocco del cavallo che verrà rimosso solo contestualmente ad un passaggio di proprietà;



Federazione Italiana Sport Equestri

- b) cavallo dichiarato non più di proprietà: il Comitato Regionale territorialmente competente, acquisita la copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente e la dichiarazione di perdita di possesso, provvede ad inviare la documentazione all'ufficio tesseramento.
F.I.S.E., verificata la documentazione, provvede al blocco del cavallo che verrà rimosso solo contestualmente ad un passaggio di proprietà;
- c) cavallo dichiarato deceduto: il Comitato Regionale territorialmente competente, acquisita la copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente e la dichiarazione del veterinario che attesta il decesso, provvede ad inviare la documentazione all'ufficio tesseramento.
F.I.S.E., verificata la documentazione, provvede al blocco definitivo del cavallo.
- 34.9 Il Consiglio Federale determina annualmente le quote dovute per le operazioni di cui al presente articolo.

Art. 35 – Prima iscrizione ai ruoli F.E.I. – rinnovo passaporto F.E.I.

- 35.1 Per i cavalli che devono effettuare la prima iscrizione ai ruoli F.E.I., il proprietario richiedente deve seguire la procedura nell'apposita sezione del Tesseramento on-line del sito F.I.S.E., eseguendo l'inserimento dei dati e della scansione dei documenti richiesti dalle schermate informatiche ed indicando la disciplina per cui si richiede la registrazione.
- 35.2 L'emissione ed il rinnovo del passaporto F.E.I., il passaggio di proprietà, il cambio di nome, l'apposizione di prefissi o suffissi commerciali, il rilascio di duplicati, in ossequio alle disposizioni F.E.I. in vigore, devono essere richiesti ai competenti uffici della F.I.S.E., unico interlocutore riconosciuto dalla F.E.I..
- 35.3 Il Consiglio Federale determina annualmente le quote dovute per le operazioni di cui al presente articolo.
- 35.4 L'emissione ed il rinnovo del passaporto F.E.I., il passaggio di proprietà, il cambio di nome, l'apposizione di prefissi o suffissi commerciali, il rilascio di duplicati, in ossequio alle disposizioni F.E.I. in vigore, devono essere richiesti ai competenti uffici della F.I.S.E., unico interlocutore riconosciuto dalla F.E.I..
- 35.5 Il Consiglio Federale determina annualmente le quote dovute per le operazioni di cui al presente articolo.